

Causa T-54/90

Max Lacroix contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Ricevibilità — Termine per il reclamo »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 settembre 1991 750

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termine — Perentorietà (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
2. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Data di presentazione — Ricezione da parte dell'amministrazione (Statuto del personale, art. 90, n. 2)*

1. I termini per il reclamo e per il ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono istituiti per garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Essi sono quindi d'ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne.

Il fatto che un'istituzione entri nel merito di un reclamo amministrativo tardivo e

quindi irricevibile non può far derogare al sistema dei termini perentori istituiti dai predetti articoli né privare l'amministrazione della facoltà di sollevare, in sede contenziosa, l'eccezione di irricevibilità per effetto della tardività del reclamo e né tanto meno esimere il Tribunale dall'obbligo, ad esso incombente, di verificare l'osservanza dei termini previsti dallo Statuto.

2. Un reclamo è presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto quando perviene all'istituzione destinataria. Infatti, il principio della certezza del diritto esige che la data in cui il reclamo si considera, nei confronti del dipendente, presentato all'amministrazione corrisponda a quella da cui inizia a decorrere il termine per la risposta al reclamo. Tale data è quella in cui l'amministrazione è in grado di venire a conoscenza del reclamo, in quanto la semplice consegna all'ufficio postale non può indicare con sufficiente certezza la data in cui la lettera contenente il reclamo sarà trasmessa all'istituzione destinataria.

Per contro, il dipendente non può subire le conseguenze di fattori estranei alla propria volontà che causino ritardo nella trasmissione del reclamo, come mancanze o lungaggini che si verifichino nell'invio da un servizio all'altro all'interno dell'istituzione. Di conseguenza, occorre far riferimento alla data della ricezione da parte del servizio postale dell'istituzione destinataria per giudicare se il reclamo sia stato presentato entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
25 settembre 1991 *

Nella causa T-54/90,

Max Lacroix, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Montreal (Canada), rappresentato dall'avv. Charles Kaufhold, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del medesimo, 7, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in

* Lingua processuale: il francese.